CAMERA DEI DEPUTATI N. 2095

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato ROMANO BRUNO

Presentata l'8 marzo 1960

Riapertura dei termini per i ricorsi e ricostituzione della Commissione centrale unica in materia di benefici ai combattenti

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Da varie parti si chiede la riapertura dei termini fissati una prima volta dall'articolo 4 della legge 23 febbraio 1952, n. 93, e poi prorogati dalla legge 28 novembre 1957, n. 1143, in materia di benefici ai combattenti. E, per quanto potrebbe pensarsi che la legge abbia già abbondantemente disposto perché, chi vi avesse diritto, potesse richiedere il riconoscimento di tale diritto, è pur da pensare che benefici di questa natura non possono andar sottoposti a prescrizioni per la semplice trascuratezza di termini procedurali, il più delle volte dovuta ad ignoranza dei termini stessi e delle precise disposizioni che li regolavano. Vi è anche da pensare che, o per il riconoscimento dei titoli combattentistici a nuove singole fattispecie o per una diversa e più larga valutazione dei periodi di campagna di guerra, considerati da recenti disposizioni e da proposte di legge all'esame del Parlamento, nuovi cittadini possano aver riconosciuto il diritto a fruire dei benefici combattentistici.

D'altro canto di nessun giovamento sarebbe, né per la pubblica Amministrazione né per i terzi, una serrata che precludesse l'accesso a tali benefici a chi realmente ha i titoli per conseguirli e solo ha trascurato di farne richiesta e di ottenerne il riconoscimento nei termini previsti dalla legge.

Di contro, la riapertura dei termini, da più parti invocata, servirebbe ad andare incontro a legittime esigenze ed a sottolineare il valore soprattutto etico e spirituale, e quindi, imprescrittibile, del titolo combattentistico.

Per questi motivi, onorevoli colleghi, ho fiducia che il Parlamento vorrà approvare la presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I termini previsti dall'articolo 4 della legge 23 febbraio 1952, n. 93, per la presentazione dei ricorsi al Ministero della difesa sono riaperti dal giorno dell'entrata in vigore

della presente legge e sino al 180° giorno successivo.

Entro tale termine il Ministero della difesa nominerà, per l'esame dei detti ricorsi, una Commissione centrale unica per tutte le Forze armate, la quale dovrà ultimare i suoi lavori entro il periodo massimo di un anno dal 180° giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Di tale Commissione centrale unica faranno parte due componenti rappresentanti rispettivamente l'Associazione nazionale combattenti e l'Associazione nazionale mutilati invalidi di guerra.

ART. 2.

Nel termine previsto dal primo comma dell'articolo precedente chiunque creda di aver diritto al riconoscimento della qualifica di combattente, partigiano o qualifiche assimilate, e non ne abbia ancora ottenuto il riconoscimento, può inoltrare istanza motivata a questo fine al Ministero della difesa.

Il Ministero della difesa sottoporrà l'esame delle istanze di cui al precedente comma alla Commissione centrale unica di cui all'articolo precedente.

ART. 3.

L'onere relativo al funzionamento della Commissione sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1960-61.